



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)

**(emanato con Decreto Rettorale n.103/2016 del 21 marzo 2016)
in vigore dal 22 marzo 2016**

INDICE

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Coordinamento tra le Strutture Didattiche e il Dipartimento

Articolo 4 - Il Consiglio

Articolo 5 - Il Presidente

Articolo 6 - Convocazione e funzionamento del Consiglio

Articolo 7 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Corso di Studio

Articolo 8 - Disposizioni finali

Articolo 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto e dell'articolo 64, del Regolamento Generale di Ateneo (RGA), presso il Dipartimento di Studi Umanistici (in seguito Dipartimento) sono istituite due Strutture didattiche.

2. Le denominazioni delle Strutture di cui al comma precedente sono:

- a) Scuola di Scienze della formazione
- b) Scuola di Lettere, Arti, Filosofia.

Un eventuale cambio di denominazione delle Strutture dovrà essere sottoposto al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, tramite delibera del Consiglio di Dipartimento.

3. Le Strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso la quale il Dipartimento organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, le attività di formazione e quelle, correlate ed accessorie, rivolte all'esterno.



Articolo 2

Competenze

1. Alle Strutture didattiche di cui al precedente articolo 1 sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di studio ad essa afferenti;
 - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento dei Corsi di studio ad esse relativi;
 - c) proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai Corsi di studio di propria competenza;
 - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
 - g) deliberare sulle carriere degli studenti;
 - h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine all'istituzione di posti di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatore, fermo restando che l'istituzione dei suddetti posti e le relative chiamate degli aventi diritto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo;
 - i) proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di procedure per l'attribuzione di contratti ufficiali di insegnamento, contratti integrativi e di supporto alla didattica;
 - j) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
 - k) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti per la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - l) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti responsabili dei Corsi di Studio, individuati fra i professori ordinari e associati titolari di almeno un insegnamento nel Corso, o, in subordine, fra i ricercatori a tempo indeterminato titolari di almeno un insegnamento nel Corso;
 - m) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti e del personale tecnico-amministrativo componenti il gruppo di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio;
 - n) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti e del personale tecnico-amministrativo componenti il gruppo di Riesame;
 - o) esercitare ogni altro compito delegato dal Consiglio di Dipartimento o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 3

Coordinamento tra le Strutture Didattiche e il Dipartimento

1. Le decisioni della Struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento di Studi Umanistici e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento;
2. Disposizioni particolari per il coordinamento dei Corsi di studio triennale e magistrale promossi da più Dipartimenti sono stabilite nei rispettivi Regolamenti o deliberati dai Consigli dei Dipartimenti



interessati e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Il Consiglio

1. Il funzionamento della Struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei Corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (in seguito PTA) e da un rappresentante degli studenti per ogni Corso di studio.
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa un rappresentante del PTA che si occupa della didattica del Dipartimento, designato dal Responsabile del Plesso Economico-Umanistico su proposta del PTA afferente al Plesso medesimo.
4. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'articolo 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'articolo 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h, della legge n.240/2010. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno eletto dal Consiglio e, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), del Regolamento di funzionamento del DISTUM, è membro di diritto della Giunta.
2. È eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano d'età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal decano della Struttura didattica.
3. La nomina avviene con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
5. Si avvale della collaborazione dei responsabili dei Corsi di studio per l'articolazione più specifica delle attività di questi.

Articolo 6

Convocazione e funzionamento del Consiglio



1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di intesa con il quale sovrintende alle attività dei Corsi di studio afferenti alla Scuola, coadiuvato da responsabili di detti Corsi.
2. Alle determinazioni del Consiglio ed alle procedure di convocazione e verbalizzazione delle sedute si applicano le stesse disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 7

Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Corso di Studio

1. In ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti per ciascun Corso di Studio della Scuola stessa, composta da due Docenti e da un pari numero di Studenti.
2. Gli Studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra gli Studenti iscritti al Corso di Studio, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti.
3. I Docenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio, sentito il Presidente della Scuola.
4. Ciascuna Commissione Paritetica svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli Studenti del relativo Corso di Studio. Le risultanze dei lavori della Commissione Paritetica sono trasmesse al Gruppo di Riesame del Corso di Studio, alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.
5. La durata di ciascuna Commissione Paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ciascuna Commissione Paritetica individua tra i Docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Il Regolamento e l'attivazione delle Scuole entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale.